

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AUDISIO, BRODOLINI, CIANCA, CURTI, BELTRAME, MARANGONE VITTORIO, LOZZA, BERNIERI, AMADEI, CURCIO, BERLINGUER, COGGIOLA, GALLICO SPANO NADIA, GIOLITTI

Annunziata il 14 dicembre 1954

Per prevenire la silicosi quale malattia professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attesa che il Governo della Repubblica si decida a compiere nel campo sociale i passi essenziali ed inderogabili per dare attuazione ai principi costituzionali, ed innanzitutto intraprenda la rielaborazione di tutte le norme d'igiene del lavoro, poiché quelle esistenti risalgono al 1927 e sono ormai superate dalle mutate condizioni tecniche della produzione e dalle nuove esigenze del lavoro poste in rilievo dalla Costituzione, vi sottoponiamo la presente proposta di legge.

Vero è che il Governo ha presentato il 5 gennaio 1954 alla Presidenza del Senato un disegno di legge dal titolo: « Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzioni degli infortuni e di igiene del lavoro »; ma l'esperienza ci suggerisce di non desistere dall'affrontare particolari situazioni, quando la loro gravità incita a risolvere i problemi e non a rimandarli. Basti pensare che il vigente regolamento generale per l'igiene del lavoro venne approvato il 14 aprile 1927, mentre la legge che delegava al Governo la sua emanazione risale al 15 maggio 1919!

Inoltre il citato disegno di legge riguarda il campo di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre la malattia professionale cui ci riferiamo col-

pisce più particolarmente i lavoratori delle cave di marna da cemento il cui regime disciplinare è sotto il controllo del Ministero dell'industria e commercio.

Dice infatti la relazione ministeriale che: « siccome le norme emanande in forza della delega saranno adottate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si è limitata la delega a quelle sole norme che rientrano nei compiti istituzionali del Ministero stesso. Ciò non toglie — prosegue la relazione — che con altri disegni di legge il Governo possa chiedere, ove si manifesti la necessità, la delega al Parlamento per emanare norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro per i settori che vengono esclusi dalla presente delega ».

Orbene, la silicosi è la tipica malattia che colpisce i lavoratori delle cave di marna da cemento e, pur essendo stata compresa fra le malattie professionali con la legge 12 aprile 1943, n. 455, dieci anni dopo non aveva ancora trovato applicazione l'articolo 16 di detta legge che prevedeva le relative norme di attuazione.

Infine, anche quando il Governo in data 5 gennaio 1954 (*Atti del Senato della Repubblica* n. 320) presentò un disegno di legge con la rubrica: « Delega al Governo a dettare

norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi», ci si avvide che continuava a rimanere estranea tutta la parte tecnica che deve essere attuata se si vuole fare qualche cosa di serio in materia di prevenzione delle malattie. Così, come in altri casi sociali il Governo si limita ad intervenire sugli *effetti* e non sulle *cause* che generano le malattie professionali, in quanto per la silicosi si riferisce soltanto alla disciplina delle visite mediche dei lavoratori, al funzionamento del collegio medico e alla rendita di passaggio previsti rispettivamente dagli articoli 5 e 10 della legge 12 aprile 1943, n. 455.

Il dettato della Costituzione e norme giuridiche in vigore impongono di provvedere nel senso da noi proposto.

Dice infatti la Costituzione all'articolo 32 che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ed aggiunge all'articolo 35 che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni».

E cioè si hanno qui norme che si richiamano implicitamente alla prevenzione non solo medica ma anche tecnica della salute del lavoratore.

Lo stesso Codice civile concorre a precisare i doveri e le responsabilità dei proprietari di imprese quando all'articolo 2087

prescrive che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera».

La silicosi è malattia provocata dall'inspirazione della polvere di roccia silicea.

Oltre a coloro che comunque partecipano ai lavori di perforazione meccanica della roccia, sono particolarmente — come già si è detto — i lavoratori addetti alle cave di marna da cemento e quelli che lavorano negli stabilimenti cementiferi che vengono colpiti in larga misura dalla silicosi, che spesso provoca anche rapidi effetti letali.

Si tratta quindi di stabilire la obbligatorietà dell'adozione di alcune misure tecniche che tendano alla eliminazione della polvere o quanto meno a ridurre al minimo le possibilità per i lavoratori di essere colpiti da tale forma di malattia, rendendo più sopportabile l'ambiente nel quale essi debbono giornalmente svolgere la loro attività.

La semplicità delle norme che qui proponiamo ci esime da qualsiasi nota di commento o di illustrazione, mentre l'urgenza per la loro adozione postula il favorevole accoglimento della proposta di legge da parte di tutta la nostra Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È fatto obbligo a tutte le imprese che estraggono marna da cemento di adottare la perforazione meccanica della roccia col sistema della iniezione d'acqua.

Tale sistema consiste nella immissione di acqua attraverso il canale assiale del fioretto perforatore, allo scopo di trasformare in melma bagnata la polvere prodotta dal tagliente.

È compito dei Circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro controllare periodicamente se gli accorgimenti tecnici adottati (quantità e pressione dell'acqua utilizzata nel getto della perforatrice, ecc.) siano adeguati allo scopo da raggiungere.

ART. 2.

È fatto obbligo dare in dotazione la maschera antipolvere a tutti i lavoratori adibiti a lavori di perforazione della roccia o in ogni

altro lavoro dal quale derivi generazione di polvere, in modo che i lavoratori ne possano fare uso ogni qual volta lo ritengano necessario.

ART. 3.

Nelle cave di marna da cemento la ventilazione deve essere sempre adeguata all'ampiezza dello scavo.

Ciò dovrà, in ogni caso, risultare da dichiarazione scritta rilasciata, dopo ogni sopralluogo di verifica, dal Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro, e deve essere affissa in bacheca all'ingresso della cava stessa.

Nei lavori sotterranei di qualunque natura è vietato l'uso di macchine che con il loro azionamento producano gas bruciati.

ART. 4.

Nelle ditte, imprese o aziende industriali dove avviene la trasformazione della marna (o qualunque altro materiale roccioso) in cemento, deve essere applicato ogni accorgimento tecnico atto ad assorbire totalmente il pulviscolo che si crea nei vari ambienti durante il processo di lavorazione fino al carico dei sacchetti di cemento per la spedizione.

I lavoratori addetti a tali operazioni debbono avere in dotazione la maschera antipolvere.

ART. 5.

Le misure previste negli articoli precedenti dovranno essere attuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

ART. 6.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'imprenditore che contravviene a quanto stabilito da ciascuna delle norme della presente legge sarà punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di successiva infrazione sarà applicata un'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Una eventuale terza infrazione comporterà l'ammenda di lire 5.000.000.